

## **Pensioni, via libera Inps all'incremento della prestazione per i ciechi civili**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
**Messaggio 24 maggio 2018, n. 2114**

Aggiornamento delle procedure di liquidazione delle pensioni per la gestione dei benefici pensionistici riconosciuti ai lavoratori non vedenti (art. 1, comma 209 della legge 232/2016).

*Oggetto: Aggiornamento delle procedure di liquidazione delle pensioni per la gestione dei benefici pensionistici riconosciuti ai lavoratori non vedenti (art. 1, comma 209 della legge 232/2016).*

Con la circolare n. 73 del 14 aprile 2017 è stata illustrata l'innovazione introdotta dall'art. 1 comma 209 della legge 232/2016 in merito ai benefici riconosciuti ai lavoratori non vedenti.

Per comodità si riporta il comma riformulato, con l'evidenza in grassetto della nuova disposizione.

LEGGE 29 marzo 1985, n. 113

Art. 9

2 “((...)).agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (**((nonché all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335))**)”.

A tali lavoratori viene riconosciuto, a richiesta, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo (art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Pertanto, per i trattamenti pensionistici dei lavoratori non vedenti con decorrenza dal 1° gennaio 2017, il coefficiente di trasformazione del montante contributivo (art. 1 comma 6, legge 335/95) deve essere calcolato aggiungendo all'età posseduta al momento della decorrenza della pensione, 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella condizione di privo di vista. Tale maggiorazione deve essere attribuita per i soli periodi che concorrono alla determinazione della quota contributiva.

In caso di periodo di lavoro inferiore all'anno, l'incremento viene corrispondentemente ridotto: la frazione di anno deve essere determinata in mesi senza arrotondamento dei giorni.

Si rammenta che l'incremento del coefficiente di trasformazione si aggiunge al beneficio già riconosciuto ai fini del diritto e della misura della pensione per le quote calcolate con il sistema retributivo.

Si rammenta inoltre che, ai fini del diritto, la maggiorazione viene attribuita con riferimento a tutti i periodi di lavoro effettuati alle condizioni citate (4 mesi per ciascun anno di servizio, ridotto in misura corrispondente in caso di servizio inferiore all'anno).

1. Maggiorazione del coefficiente di trasformazione

Ai fini della misura, la maggiorazione del coefficiente di trasformazione opera per le quote da calcolare con il sistema di calcolo contributivo.

L'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione viene quindi maggiorata di 4 mesi per ciascun anno di lavoro effettuati alle condizioni citate, ridotto in misura corrispondente se inferiore all'anno.

## 2. Pensioni delle gestioni private

Si richiama l'attenzione delle sedi sulla necessità di acquisire in posizione assicurativa la maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva utile per il diritto e la misura delle pensioni nei confronti dei lavoratori non vedenti (L. 113/85 art. 9 comma 2, circ. 849 RCV. 53639 AGO, 5204 O. del 26.5.1987, L. 120/91, circ. 173/91).

Per gli iscritti dell'A.G.O., l'acquisizione deve essere effettuata prima di procedere alla liquidazione della pensione, con il codice 180, con le modalità illustrate con il messaggio n. 19157 dell'11 febbraio 1999.

Per gli iscritti ai Fondi speciali, la maggiorazione convenzionale deve essere acquisita sul conto assicurativo dei Fondi Speciali con le modalità illustrate dal messaggio n.700 del 18 novembre 2002 e dal manuale allegato al citato messaggio.

### 2.1 Implementazione delle procedura di prima liquidazione A.G.O.

La procedura di prima liquidazione IVSreing, il pannello "Maggiorazioni/Benefici" è stato implementato con le seguenti informazioni:

- nuovo TIPO BENEFICIO: "lavoratore non vedente"
- campo "settimane anzianità contributiva successive al 1995", che rappresentano una quota delle settimane riportate nel campo "Numero settimane beneficio" relativo alle settimane utili per il diritto

In attesa della trasmissione delle informazioni da parte del sistema UNICARPE, i dati dovranno essere acquisiti manualmente dagli operatori.

In IVS74, deve essere compilato il pannello MNLA30:

- Il campo benefici particolari, con il valore 01;
- il campo "totale settimane", con il numero di settimane utili per il diritto;
- il campo "settimane post 95", che rappresentano una quota delle settimane riportate nel campo "Numero settimane beneficio" relativo alle settimane utili per il diritto.

### 2.2 Implementazione delle procedura di prima liquidazione Fondo Telefonici.

Sulla vecchia procedura di acquisizione ex EAP deve essere valorizzato con 1 il corrispondente campo periodi figurativi e devono essere valorizzati i campi di nuova istituzione Settimane beneficio e settimane beneficio post 95, che rappresentano una quota delle settimane beneficio.

### 2.3 Calcolo

Le procedure di calcolo provvederanno a incrementare l'età anagrafica da prendere a riferimento per individuare il coefficiente di trasformazione del numero di settimane riportato delle settimane successive al 1995.

### 2.4 Memorizzazione dei dati in archivio

Il codice beneficio viene memorizzato sia nel campo GP1AV61 che nel campo GP2PBBPAR L'anzianità contributiva complessiva relativa al beneficio per attività lavorativa svolta come lavoratore non vedente, utile per il diritto, viene memorizzata nel campo GP1SETBEN

L'anzianità contributiva relativa al beneficio per attività lavorativa svolta come lavoratore non vedente per periodi successivi al 31/12/1995 viene memorizzata nel GP2PBBPSET.

### 2.5 Pensioni già liquidate

In attesa dell'aggiornamento delle procedure di ricostituzione, le pensioni liquidate senza il beneficio devono essere eliminate e liquidate con nuovo numero di certificato in base alle indicazioni fornite con il presente messaggio.

## 3. Pensioni della Gestione pubblica

Il rilascio della funzionalità che consente l'attribuzione del beneficio in argomento è stato reso noto con apposita news pubblicata nell'area riservata Sin in data 28 novembre 2017.

L'attribuzione dei benefici per i lavoratori non vedenti, conseguente alla richiesta di riconoscimento contenuta nella domanda di pensione, è applicabile, previa verifica della documentazione comprovante la condizione di "privo di vista", attraverso l'indicazione in fase di acquisizione della domanda di pensione del tipo richiedente: "Iscritto non vedente" (dati specifici) e l'inserimento in posizione assicurativa, in sede di liquidazione della pensione, della specifica maggiorazione di status di 1/3 per i periodi di servizio prestati nella condizione di non vedente.

Le pensioni liquidate senza il beneficio devono essere ricalcolate. Saranno a breve messi a disposizione delle sedi gli elenchi delle posizioni interessate.

#### 4. Comunicazioni

I provvedimenti di liquidazione da inviare ai pensionati e agli eventuali intermediari recano la dicitura:

La pensione è stata liquidata in applicazione dell'articolo 1, comma 209. della legge 232/2016.